



N° PAP-01393-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 26/05/2020 al 10/06/2020

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

COMUNE DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 00067/2020 del 22/05/2020

OGGETTO:

Sostegno alle imprese di pubblico esercizio in attuazione dell'art. 181 del D.L. 34/2020, periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020. Approvazione del disciplinare, in via transitoria, delle occupazioni di suolo pubblico a titolo gratuito da parte degli esercizi di somministrazione/artigiani settore alimentare ed alimentari.

Il giorno 22/05/2020 alle ore 16.00, in AFRAGOLA nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

CLAUDIO GRILLO
BIAGIO CASTALDO
CRISTINA ACRI
GIUSEPPE AFFINITO
ANIELLO BAIA
CAMILLO GIACCO
ANTONELLA IOVINO
SOFIA NICOLETTA LANZANO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Partecipa MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO - Segretario Generale
Presiede CLAUDIO GRILLO - Sindaco

Verificato il numero legale, CLAUDIO GRILLO - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- Con il DPCM del 8.3.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato, all'art. 2, specifiche misure di contenimento valide su tutto il territorio nazionale (oltre che misure particolarmente stringenti per contenere il contagio in determinate zone del territorio nazionale, individuate all'art. 1) inerenti anche le modalità per lo svolgimento delle attività di ristorazione, imponendo il rispetto di una distanza di sicurezza minima interpersonale;
- Successivamente con l'art. 1 del DPCM del 9.3.2020, le misure particolarmente stringenti di cui all'art. 1 del DPCM 8.3.2020 sono state estese all'intero territorio nazionale e ne è stata disposta l'efficacia fino al 3.4.2020;
- Con l'art. 1 comma 1 p.to 2 del DPCM del 11.3.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre allo scopo di contenere il diffondersi del virus, ha disposto la sospensione dei servizi di ristorazione fino alla data del 25.3.2020. Le disposizioni del DPCM 11.3.2020 sono state prorogate fino al 3.4.2020 con l'art. 2 del DPCM 22.3.2020. Con l'art. 1 del DPCM 1.4.2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9, 11 e 22 marzo 2020 è stata prorogata fino al 13.4.2020, mentre, con l'art. 1 comma 1 p.to sub aa) del DPCM 10.4.2020, è stata confermata la sospensione delle attività di ristorazione ed è stata disposta l'efficacia del provvedimento dal 14.4.2020, fino al 3.5.2020. Infine, con l'art. 1 comma 1 p.to sub aa) del DPCM 26.4.2020 e le successive disposizioni della Regione Campania, la sospensione delle attività di ristorazione è stata ulteriormente differita 21/05/2020;
- L'attuazione delle misure utili al contenimento dell'epidemia ha determinato la sospensione delle attività produttive in ambito locale, in parte per via della sospensione «con decreto» dell'esercizio delle attività economiche, in parte per via della contrazione significativa della domanda potenziale, indotta dalle restrizioni alle libertà di spostamento della cittadinanza;
- Anche per questa ragione lo Stato, ribadita la straordinarietà delle circostanze e valutate la necessità e l'urgenza di contenere gli effetti negativi da epidemia da COVID-19, è ulteriormente intervenuto, con i decreti legge n. 18 del 17.3.2020 (convertito con modificazione con la legge del 24.4.2020 n. 27) e n. 23 del 8.4.2020, per sostenere il tessuto socio-economico nazionale, anche con misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;
- Da ultimo si richiama il D.L. n.34/2020 che all'art. 181 comma 1 dispone l'esenzione dal pagamento della Cosap delle imprese di pubblico esercizio per il periodo 1 maggio 2020 al 31/10/2020 e al comma 3 dispone modalità semplificate per la presentazione delle domande di concessione di occupazione di suolo pubblico;

Considerato che:

- E' obiettivo di quest'Amministrazione favorire e semplificare le richieste di occupazione di suolo pubblico, dando attuazione all'art. 181 del D.L. n.34/2020;
- Alla luce di quanto disposto dal suddetto articolo si rende, pertanto, necessario disciplinare tempi e modalità di presentazione delle domande di occupazione di suolo pubblico sia pure quale regime temporalmente limitato al periodo 01/05/2020 al 31/10/2020;

Visto:

- La necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto socioeconomico e garantendo il rispetto delle misure sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica rende dunque utile, anche in ambito locale, introdurre misure premiali ed incentivanti delle attività produttive, non ultimo, per recuperare la Città alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini;
- Che queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell'azione per gli operatori economici coinvolti sul territorio che devono veder consentito, ove compatibile con le condizioni territoriali, l'ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria ma minimizzandone gli effetti sulla capacità produttiva;
- Che si tratta di individuare un punto di equilibrio tra le istanze promozionali dell'attività produttiva e quelle di corretto insediamento delle attività in ambito urbano onde garantire il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello

spazio architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate;

- Che questo bilanciamento di interessi, tenuto conto del carattere eccezionale e temporaneo delle misure previste, finalizzato al rilancio delle attività locali per un limitato periodo di tempo, può essere garantito attraverso l'adozione di alcune prescrizioni tecniche sulle modalità di occupazione, basate sul sistema di istruttoria messo in atto dagli Uffici Comunali;
- Che per le ragioni sopra precisate, ed a maggior ragione nelle altre parti della Città, l'attuazione dei meccanismi incentivanti sopra prospettata può avvenire senza particolari formalità, sempre a seguito delle istruttorie degli Uffici Comunali.

Visto

- il disciplinare predisposto che introduce una regolamentazione transitoria per il periodo 1/5/2020-31/10/2020, in deroga alla disciplina ordinaria contenuta nel "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione" approvato con delibera C.C. n. 50/2012, come disposto dal D.L. de quo e specificato dalla nota ANCI prot. n.41/VSG/sd;

Atteso che

- il disciplinare riguarda l'ampliamento delle concessioni permanenti di suolo pubblico, l'ampliamento delle richieste di suolo pubblico temporaneo e le nuove richieste di suolo pubblico temporaneo e dispone in merito ai soggetti legittimati a presentare domanda, la procedura di richiesta della concessione e le modalità di verifica tecnica della accoglibilità delle richieste;
- costituendo disciplina transitoria in deroga alle norme regolamentari vigenti, il predetto disciplinare non sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, così come previsto anche nella nota ANCI richiamata ed in esecuzione del D.L. 34/2020 art. 181 trattandosi di norma transitoria per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

Che in merito a quanto sinora detto, si ritiene opportuno stabilire che:

1. per le occupazioni temporanee di suolo pubblico esistenti o con carattere ricorrente per le quali è già stata effettuata dagli Uffici competenti la relazione istruttoria prevista dal Regolamento Comunale, la richiesta di ampliamento o di rinnovo concessione è autorizzata entro 3 giorni lavorativi dalla data della nuova istanza utilizzando le modalità definite nel disciplinare allegato;
2. per le occupazioni temporanee di suolo pubblico di nuova istanza seguenti le modalità stabilite dalla presente deliberazione, per le quali non è già stata effettuata dagli Uffici competenti la relazione istruttoria prevista dall'art. 4 del Disciplinare Comunale, la richiesta è esaminata entro 6 giorni lavorativi dalla data della sua ricezione da parte degli Uffici Comunali;

Tenuto conto che:

- Restano in capo agli esercenti l'attività produttiva tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ivi inclusi gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08, delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Disciplinare di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nonché degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19.
- Sotto altro profilo, occorre precisare che l'incremento della superficie occupata dalle installazioni, o le occupazioni ex novo, nei termini sopra precisati, in quanto finalizzate a garantire l'esercizio delle attività produttive nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, non determina ampliamento della superficie di vendita ai fini dell'applicazione della disciplina sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. Risoluzione n. 145811 del 14 agosto 2014 Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza, applicabile in via analogica al caso qui in esame e successiva nota n. 205595 del 6.6.2018) giacché non comporta aumento della capacità produttiva dell'esercizio

esistente.

- Questa fattispecie (ampliamento della superficie esterna in concessione al locale) non deve conseguentemente essere assoggettata ad alcuna autorizzazione commerciale secondo la vigente disciplina di settore, residuando all'Amministrazione la possibilità di normarne le modalità esecutive. In tutti i casi di formalizzazione di istanza, i procedimenti correlati hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi riconducibili a quelle di cui all'art. 2, comma 1, DPR 160/2010, che non richiedono particolari formalità poiché inerenti attività già autorizzate dall'Amministrazione. Ai sensi del comma 1 dell'art. 19 L. 241/90 e del comma 3 dell'art. 5 DPR 160/2010, la comunicazione elettronica resa al Municipio Competente e/o al SUAP produce gli effetti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 comma 5 DPR 160/2010, rispetto alla quale il riscontro per accettazione a mezzo comunicazione elettronica resa dal Municipio competente e/o dal SUAP costituisce titolo formale.

Il Dirigente

Ing. Domenico Maiello

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Vista la relazione istruttoria che precede al firma del Dirigente del Settore Urbanistica.

Considerato che il Comune di Afragola per i motivi riportati in premessa,

Visti:

- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.gs.18 agosto 2000 n.267:

Tutto ciò premesso:

Ritenuto pertanto di dover approvare il disciplinare di cui trattasi e i relativi allegati;

- Visto il D.Lgs. n.267/2000 e smi ;
- Acquisiti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati parte integrante della presente delibera;
- Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di **PRENDERE ATTO** di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadite integralmente nel loro contenuto ed in particolare del fatto che l'applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 costituisce elemento di criticità per la ripresa delle attività produttive e richiede l'introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche di cui all'art. 181 del D.Lgs. n.34/2020, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. n.34/2020 le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
3. di approvare il disciplinare che regola in via transitoria, per il periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020, le occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività economiche di cui all'art. 181 c.1 del D.Lgs. n.34/2020 e relativi allegati, parti integranti della presente deliberazione;
4. di stabilire che per la trasmissione della domanda secondo lo schema allegato non sarà prevista alcuna imposta di bollo;

5. di dichiarare unanimemente il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore alle Attività Economiche e Produttive

Avv. Giuseppe Affinito

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che in merito all'oggetto, sono pervenute la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione a firma del Dirigente del Settore Urbanistica, e dell'Assessore di riferimento, Avv. Giuseppe Affinito;

Che la stessa risulta annotata al numero 89/2020 del Registro delle proposte della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli, espressi dal Dirigente del Settore Urbanistica, ing. Domenico Maiello, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile come previsto dall'art.49 del vigente T.U.EE.LL.

Con voti unanimi, resi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di **PRENDERE ATTO** di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadite integralmente nel loro contenuto ed in particolare del fatto che l'applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessaria per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 costituisce elemento di criticità per la ripresa delle attività produttive e richiede l'introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche di cui all'art. 181 del D.Lgs. n.34/2020, nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. n.34/2020 le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
3. di approvare il disciplinare che regola in via transitoria, per il periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020, le occupazioni di suolo pubblico da parte delle attività economiche di cui all'art. 181 c.1 del D.Lgs. n.34/2020 e relativi allegati, parti integranti della presente deliberazione;
4. di stabilire che per la trasmissione della domanda secondo lo schema allegato non sarà prevista alcuna imposta di bollo;
5. di dichiarare unanimemente il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

Settore commercio ed attività produttive

OGGETTO: Sostegno alle imprese di pubblico esercizio in attuazione dell'art. 181 del D.L. 34/2020, periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020. Approvazione del disciplinare, in via transitoria, delle occupazioni di suolo pubblico a titolo gratuito da parte degli esercizi di somministrazione/artigiani settore alimentare ed alimentari.

DISCIPLINARE

Premesse e finalità

Visto e richiamato il DPCM 11.03.2020 con il quale sono state sospese, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid 2019, le attività degli esercizi commerciali e di ristorazione e considerata la grave ricaduta economica su queste attività dovuta alla loro chiusura forzata, il presente disciplinare ha come finalità quella di agevolare e semplificare le occupazioni di suolo pubblico al fine di favorire la ripresa economica delle attività di somministrazione.

Il presente disciplinare regola, esclusivamente in via transitoria, per il periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020, le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione in modo da rendere possibile la massima utilizzabilità del suolo pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza per l'incolumità e sanità pubblica e individua la relativa procedura amministrativa.

Le occupazioni di suolo pubblico regolate dal presente disciplinare sono le seguenti:

- occupazioni di suolo pubblico permanenti oggetto di concessione di suolo pubblico già rilasciate ed ancora valide alla data di entrata in vigore del presente disciplinare
- le occupazioni di suolo pubblico temporanee per le quali rispetto agli anni precedenti si chiedi l'ampliamento della superficie;
- le nuove occupazioni di suolo pubblico temporanee.

Articolo 1: Soggetti ammessi a presentare la domanda

Possono presentare domanda di occupazione di suolo pubblico le imprese che esercitano:

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Articolo 2.: Tipologia di occupazione

Il presente disciplinare concerne le richieste di ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico permanenti ancora valide alla data di approvazione del disciplinare stesso, nonché le richieste di suolo pubblico temporanee per il periodo massimo consentito sia in caso di nuove occupazioni che di rinnovo. Entrambe le richieste di ampliamento verranno concesse per il periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020.

Per le occupazioni di suolo pubblico, sia permanenti in corso di validità che le temporanee già rilasciate negli anni precedenti, si potrà chiedere un ampliamento della superficie fino al 100%. Le nuove richieste di concessione temporanea potranno avere l'estensione massima consentita dalla loro collocazione.

In caso vi siano domande concorrenti sulla stessa via, piazza, o altro luogo l'Amministrazione chiederà alle parti interessate di trovare un accordo; in assenza di quest'ultimo, l'occupazione di suolo pubblico sarà concessa in modo proporzionale alla superficie interna di ciascun esercizio.

Articolo 3. : Ammissibilità delle occupazioni suolo pubblico

L'occupazione di suolo pubblico è consentita nelle aree pedonali quali piazze, slarghi e marciapiedi e per quanto riguarda i marciapiedi, questi dovranno essere occupati garantendo libera una superficie di passaggio che permette il libero transito dei pedoni. Nel caso di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio dovrà essere acquisito e trasmesso unitamente alla scheda per partecipare, il nulla osta all'utilizzo del suolo con tavoli, sedie ed arredi, rilasciato da parte dei soggetti proprietari dell'area privata o, in caso di area condominiale, da parte del rappresentante del condominio stesso.

Per favorire le occupazioni ai fini della somministrazione è consentita l'occupazione non solo davanti alla proiezione dell'esercizio o del punto vendita e sullo stesso lato della sua entrata principale, secondo le modalità sopra indicate

Qualora non sia possibile occupare il suolo pubblico sul lato dell'esercizio o del punto vendita o di fronte allo stesso, come appena descritto, sarà possibile presentare richiesta per occupazioni su piazze o aree pedonali limitrofe o aree pedonali purché non distanti più di 150 metri lineari dall'attività. ***In questo caso la somministrazione dovrà necessariamente essere fatta osservando le prescrizioni igieniche in materia di trasporto degli alimenti necessarie eventualmente previste in caso di consegna dei pasti con queste distanze e caratteristiche. L'esercente dovrà informarsi presso gli organi competenti ed essere in grado di dimostrare, in presenza di controlli, il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie.***

Le attività di somministrazione su spazi ed aree pubbliche di qualsiasi tipo dovranno comunque concludersi entro le ore 23:59, comprendendo in questo tempo anche quello necessario a riunire e porre in sicurezza gli arredi.

In caso di occupazione di suolo pubblico all'aperto potrà farsi o diffondere musica solo nel rispetto delle normative vigenti.

Qualsiasi tipo di occupazione, secondo le modalità contenute nel presente Disciplinare, deve essere conforme al D.M. 236/89 e al D.P.R. 503/96 e successive modificazioni (abbattimento barriere architettoniche) .

Le imprese che dispongono di suolo pubblico o che ne richiedano l'ampliamento o che attivino nuove richieste di concessione per le attività oggetto del presente Disciplinare si impegnano

a svolgere l'attività nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico sanitaria e di distanziamento previste per l'emergenza sanitaria da Covid -19 secondo le disposizioni specifiche che potranno essere fissate anche in appositi protocolli di sicurezza.

Per l'occupazione di suolo pubblico è fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari. È inoltre richiesto l'impegno alla salvaguardia della pavimentazione esistente.

Articolo 4.: PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Tutti i soggetti interessati ad ottenere l'occupazione di suolo pubblico e/o il suo ampliamento nel periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020 potranno presentare domanda mediante il modulo allegato corredato dai seguenti documenti:

Per gli ampliamenti e/o rinnovo:

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi la individuazione dell'area in ampliamento e gli ingombri quotati;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta d'identità, passaporto o patente);

Per le richieste ex novo :

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi la individuazione dell'area in ampliamento e gli ingombri quotati;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta d'identità, passaporto o patente);
- licenza dell'attività;
- informazioni tecniche e visuali relative agli arredi che si intendono utilizzare.

Ricevuta l'istanza e gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, l'Amministrazione predisporrà i relativi sopralluoghi per verificare la presenza nell'area richiesta di elementi ostativi all'accoglimento della istanza di occupazione/ampliamento ed al rilascio della relativa autorizzazione.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico esistenti o con carattere ricorrente per le quali è già stata effettuata dagli Uffici competenti la relazione istruttoria prevista dal Disciplinare Comunale, la richiesta di ampliamento o di rinnovo concessione **è autorizzata entro 3 giorni lavorativi** dalla data della nuova istanza utilizzando le modalità definite dalla presente disciplinare;

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico di nuova istanza seguenti le modalità stabilite dalla presente deliberazione, per le quali non è già stata effettuata dagli Uffici competenti la relazione istruttoria prevista dall'art. 4 del Disciplinare Comunale, la richiesta **è autorizzata entro 6 giorni lavorativi** dalla data della sua ricezione da parte degli Uffici Comunali;

Qualora siano presenti elementi ostativi, il tecnico comunale dovrà, se possibile, suggerire modalità di occupazione che la rendano compatibile al presente disciplinare.

In assenza della documentazione richiesta verrà comunicata l'improcedibilità e o inammissibilità dell'istanza.

Una volta effettuati i sopralluoghi da parte dell'ufficio, verrà comunicata, esclusivamente all'indirizzo mail indicato nella istanza di partecipazione, o via PEC se presente, l'accoglimento della richiesta con la relativa **AUTORIZZAZIONE** o il suo **DINEGO** motivato in caso di parere negativo dei tecnici.

Non sarà inoltre consentita l'occupazione di suolo pubblico nel caso l'esercizio o l'attività di vendita non sia conforme alle norme urbanistiche, edilizie e di igiene pubblica.

Articolo 5.: Elementi di delimitazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio richiedente l'occupazione, il tracciamento a terra dell'area autorizzata, da eseguirsi con strisce di larghezza cm 5 in materiale autoadesivo di colore bianco o giallo, da porsi agli angoli dell'area concessa, se la pavimentazione su cui insiste l'occupazione è in asfalto; con altre modalità da concordare se la pavimentazione è in lastre di pietra, marmo o altro materiale. All'interno della delimitazione dovrà essere disegnata sul pavimento la superficie occupata da ciascun tavolo con sedie, in modo che sia possibile verificare il rispetto del distanziamento fra gli avventori indispensabile per poter concedere l'occupazione di suolo pubblico.
2. Al termine del periodo autorizzato ai sensi del presente disciplinare il richiedente dovrà a propria cura e spesa rimuovere ogni segno e delimitazione utilizzata per il tracciamento dell'area.

Art. 6.: Arredi

1. Gli arredi da collocarsi obbligatoriamente all'interno dell'area in concessione, sono esclusivamente sedie, tavoli, poltrone o piccoli divani, ombrelloni, nel medesimo esercizio questi devono essere di un solo colore;
2. Della disposizione degli arredi sarà prodotto un disegno con particolari in scala 1:20 che contenga l'indicazione numerica di massima dei singoli pezzi e la loro disposizione. Non sono ammessi arredi sponsorizzati. Sono vietate l'apposizione di scritte pubblicitarie sugli arredi, l'installazione di contenitori per la diffusione di materiale pubblicitario e la collocazione di attrazioni ludiche per bambini, nonché di distributori di giochi per bambini, schermi LCD televisivi o similari. In nessun caso è consentita, ad integrazione degli ombrelloni, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.
3. È fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari.

Articolo 7.: Obblighi del concessionario

1. Delimitare ogni spazio occupato dagli avventori con idonea perimetrazione in modo da garantire il distanziamento fra gli stessi imposto dalla normativa in materia di sicurezza Covid 19 e rendere possibile agli organi di controllo di effettuare la verifica sul rispetto delle distanze.
2. Rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione.
3. Rimettere in pristino il suolo o l'area pubblica al termine dell'occupazione; provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall'occupazione.
4. Ottemperare alle richieste e prescrizioni del comune.
5. Esibire, a richiesta degli Agenti della Forza Pubblica nonché del personale incaricato dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione, e le prescrizioni dell'Ufficio

- Igiene degli alimenti della Azienda Sanitaria Locale, qualora la somministrazione sia eseguita in spazio distante dall'attività come in precedenza descritto.
6. Mantenere in condizione di ordine, pulizia, igiene e decoro l'area occupata, anche mettendo a disposizione dell'utenza appositi contenitori per i rifiuti prodotti e conferendo i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
 7. Non arrecare disturbo alla collettività ed intralcio alla circolazione.
 8. Evitare scarichi e depositi di materiali sull'area circostante l'occupazione.
 9. Vigilare per tutta la durata della concessione sulla corretta conservazione di qualsiasi manufatto utilizzato per l'occupazione.

Articolo 8.: Revoca e decadenza

- Il Comune di Afragola ha la facoltà di revocare la concessione del suolo pubblico in qualsiasi momento per motivi discrezionalmente valutati, di superiore interesse pubblico o pubblica sicurezza e sanità pubblica.
- Il Comune in qualsiasi momento può modificare le condizioni della concessione eventualmente imponendo nuovi vincoli e limitazioni, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati.
- Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso in caso di:
 - reiterata inosservanza sul rispetto delle regole di distanziamento degli avventori e divieto di assembramento di persone (dopo il secondo verbale di contestazione);
 - reiterata inosservanza delle condizioni e/o prescrizioni imposte;
 - sub-concessione dell'area oggetto di concessione;
 - uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con norme e/o regolamenti vigenti ovvero con quanto prescritto nel provvedimento stesso;
 - disturbo alla quiete pubblica degli abitanti e dei cittadini in generale accertato per almeno due volte dagli organi di controllo.
 - mancata rimozione degli arredi al termine del periodo concesso.

In caso di revoca o decadenza della concessione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine che verrà stabilito dal Comune. In difetto, provvederà il Comune a spese del titolare.

Il provvedimento di revoca o decadenza è formulato e comunicato al concessionario nel rispetto delle previsioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.).

Articolo 9 – Norme transitorie finali

Le concessioni di cui al presente disciplinare dovranno avere durata certa.

- 1 Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, per le quali non viene richiesta modifica in ragione del presente disciplinare, rimangono valide

fino alla loro naturale scadenza, fatte salve le norme e prescrizioni in materia igienico – sanitaria e di distanziamento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19 e secondo le disposizioni specifiche che potranno essere fissate anche in appositi protocolli di sicurezza.

- 2 Con l'inoltro dell'istanza, se autorizzata, l'esercente assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa l'Amministrazione Comunale, in conseguenza di fatti imputabili alla propria attività e o al suo proprio personale dipendente o preposto e/o a qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere
- 3 L'esercente è responsabile per ogni fatto illecito o danno derivante dalla propria occupazione e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni fatto o danno causato a terzi avvenuto in ragione dell'occupazione del suolo pubblico e dello svolgimento su di essa dell'attività di somministrazione.



CITTA' DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

Settore commercio ed attività produttive

All'ufficio SUAP

PEC protocollo@pec.comune.afragola.na.it

EMAIL c.pizza@comune.afragola.na.it

ISTANZA

Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 pubblicato in Gazzetta per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020. Il sottoscritto..... nato a Prov. il residenteProv..... via.....n. Codice Fiscale/Partita IVAin qualità di n. tel. indirizzo e-mail indirizzo di PEC (ovvero titolare della concessione n. del rilasciata da codesto Ufficio)

DOMANDA

di voler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni e comunque conformi alle previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del CC.....(ovvero con dehors, etc)....

- Lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, così come individuato nell'allegato schema grafico
- lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, così come individuato nell'allegato schema grafico
- lo spazio, così come individuato nell'allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'articolo 75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall'articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza n. civicole disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento

sull'occupazione di suolo pubblico;

- di fare salvi i diritti dei terzi;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti; - di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione». Inoltre, con riferimento all'occupazione di spazio pubblico fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, **DICHIARA** che:

- la circostanza non corrisponde all'ipotesi di occupazione richiesta

SI IMPEGNA

- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.
- ove sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.
- ad esercitare l'attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;
- a ricollocare, alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all'interno dell'esercizio commerciale oppure dell'area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati.
- a garantire che l'occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.

ALLEGA

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell'area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità
- copia licenza dell'attività (solo per richieste ex novo)
- informazioni tecniche e visuali relative agli arredi che si intendono utilizzare (solo per richieste ex novo).

Firma del titolare o legale rappresentante



COMUNE DI AFRAGOLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00089/2020 del 22/05/2020.

Avente oggetto:

Sostegno alle imprese di pubblico esercizio in attuazione dell'art. 181 del D.L. 34/2020, periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020. Approvazione del disciplinare, in via transitoria, delle occupazioni di suolo pubblico a titolo gratuito da parte degli esercizi di somministrazione/artigiani settore alimentare ed alimentari.

Il Dirigente del Settore AFRAGOLA_SETTORE_URBANISTICA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, DLgs. 267/2000

AFRAGOLA, 22/05/2020



COMUNE DI AFRAGOLA

Parere di regolarita' contabile
per la Proposta di Delibera N° 00089/2020 del 22/05/2020.

Avente oggetto:

Sostegno alle imprese di pubblico esercizio in attuazione dell'art. 181 del D.L. 34/2020, periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020. Approvazione del disciplinare, in via transitoria, delle occupazioni di suolo pubblico a titolo gratuito da parte degli esercizi di somministrazione/artigiani settore alimentare ed alimentari.

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, DLgs. 267/2000

AFRAGOLA, 22/05/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

La seduta viene tolta alle ore 18.00

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Generale MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco
CLAUDIO GRILLO

Segretario Generale
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 26/05/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 22/05/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Generale
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00067/2020 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.